



COMANDO LOGISTICO DELL'ESERCITO

DIREZIONE DI AMMINISTRAZIONE

UFFICIO AMMINISTRATIVO

Sezione Trattamento GIURIDICO Economico Eventuale ed Accessorio

Via Jacopo da Diacceto, 3/C - 50123 Firenze

Circ. n. 57/36

Prot. n. MD-E23499/1-A1/7931 /5.7.5/0/24

Firenze, 1 MAG. 2008
p.d.c. Magg. MORONI ☎ 1365564

OGGETTO: pagamento licenza ordinaria.



TUTTI GLI ENTI AMMINISTRATIVAMENTE DIPENDENTI LORO SEDI

e, per conoscenza:

A COMANDO LOGISTICO DELL'ESERCITO
SM - Ufficio Sistemi Informativi Esercito
Via Guido Reni, 22

00196 ROMA

~~~~~

Seg. circ. 108/52 MD-E234999/1-A1/6904/5.7.5/0/15 del 26.11.2007

~~~~~

Ad integrazione di quanto disposto con la circolare a seguito e per una omogenea regolamentazione della materia, si trascrivono le determinazioni adottate da PERSONIL con foglio n. MD GMIL 05154/172571 in data 31.03.2008 in merito a numero 3 fattispecie ricorrenti:

1° CASO

Un Ufficiale in data 19/09/2007 ha chiesto ed ottenuto il collocamento in riserva a decorrere dal 01/01/2008 assentandosi, successivamente per malattia, dal 24/09/2007 e fino al 30/12/2007.

Collocato nella riserva a far data dal 01/01/2008 ha chiesto, con regolare istanza, la monetizzazione della licenza ordinaria e del recupero compensativo non goduto.

All'atto della cessazione dal servizio l'Ufficiale non ha fruito di:

- gg. 38 licenza ordinaria anno 2007;
- gg. 2 festività da recuperare anno 2007;
- ore 11,00 recupero compensativo 2007;
- ore 26,30 recupero compensativo anno 2006.

La mancata fruizione, tuttavia, precedentemente all'inizio dell'assenza per malattia, non è stata determinata da esigenze di servizio.

2° CASO

Un Sottufficiale in data 09/07/2007 ha chiesto ed ottenuto il collocamento in riserva a decorrere dal 01/01/2008 assentandosi, successivamente per malattia, dal 22/10/2007 e fino al 20/11/2007 e dal 22/11/2007 fino al 19/12/2007.

Collocato nella riserva a far data dal 01/01/2008 ha chiesto, con regolare istanza, la monetizzazione della licenza ordinaria non goduta.

All'atto della cessazione dal servizio il Sottufficiale risulta aver fruito soltanto di 4 giorni di licenza per festività soppresse, dal 24/12/2007 al 31/12/2007, mentre risultano non goduti 39 giorni di licenza ordinaria anno 2007.

Anche in questo caso la mancata fruizione, precedentemente all'inizio dell'assenza per malattia, **non** è stata determinata da esigenze di servizio.

Determinazione di PERSOMIL

" In ordine ai casi evidenziati ai punti 1) e 2), si precisa che le fattispecie non comportano la corresponsione del compenso in oggetto in quanto non rientrano nelle ipotesi contemplate all'articolo 11, commi 1 e 2 del D.P.R. 255/99 che prevedono il pagamento sostitutivo della licenza ordinaria solo in presenza di una mancata fruizione per esigenze di servizio, decesso o cessazione per infermità. Nei casi di specie, gli interessati, congedati "a domanda", hanno interrotto il rapporto di servizio, per loro volontà, non consentendo all'Amministrazione, per impossibilità sopravvenuta a seguito della cessazione, di poter concedere il recupero dei giorni di licenza ordinaria eventualmente maturati. Peraltro la mancata fruizione non risulta essere stata conseguenza di esigenze di servizio, esplicitate successivamente alla richiesta di concessione da parte dell'interessato. "

3° CASO

Un Sottufficiale, cessato dal servizio per infermità, ha chiesto, con regolare istanza, la monetizzazione della licenza ordinaria e del recupero compensativo non goduto nel biennio 2006/2007.

All'atto della cessazione dal servizio (28/11/2007) risulta che lo stesso, nell'anno 2006, ha fruito soltanto di 4 giorni di licenza per festività soppresse e di 4 giorni di licenza ordinaria.

Per motivi sanitari, il predetto Sottufficiale si è assentato ininterrottamente dal servizio dal 18/10/2006 al 28/11/2007 data nella quale è stato giudicato "Non idoneo permanentemente al s.m.i. in modo assoluto".

All'atto della cessazione dal servizio il Sottufficiale non ha fruito di:

- gg. 35 licenza ordinaria anno 2006;
- ore 41 recupero compensativo 2006;
- gg. 36 licenza ordinaria 2007.

Determinazione di PERSOMIL

"Per quanto attiene il quesito di cui al punto 3) in relazione all'aspetto economico, si precisa che il diritto al pagamento sostitutivo della licenza ordinaria è limitatamente riconducibile al periodo maturato e non fruito prima dell'insorgere del periodo di inabilità al lavoro che ha causato la cessazione dal servizio militare per riforma. Ciò deriva dal fatto che, nel periodo di aspettativa per infermità, non matura alcun diritto al congedo ordinario, in relazione al periodo trascorso in tale posizione (Cons. Stato, I, 09.07.2003, n. 2217).

Pertanto, nel caso in specie, il "dies ad quem" da considerare per la monetizzazione del periodo di ferie non godute, alla luce delle norme in materia di concessione della licenza ordinaria, dovrà essere individuato nella data di collocamento in aspettativa per malattia risoltasi con il giudizio di inidoneità al servizio militare. "

Diramare a tutti i distaccamenti amministrativamente dipendenti.

IL DIRETTORE
Brig. Gen. Ugo FOCCHIO
